

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE

Dirigente Amministrativo

Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

RIFERIMENTO PRATICA: PRCU - 26 - 2014

Oggetto: Adesione alla Associazione Stada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - Approvazione Statuto.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n.7 del 19.03.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016 e il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016;

Dato atto che con deliberazione n. 50 del 09.06.2014 con la quale si è insediata la nuova Giunta dell'Unione;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, così come modificato all'art. 7 e approvato dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa, in vigore dal 21.03.2014 e pubblicato sul BURT n. 13 suppl.to 45 del 2 aprile 2014;

Visto in particolare l'art. 3 dello Statuto "Finalità" lettere c) e i) che di seguito si riportano:
.....omissis

c) promuove lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al territorio classificato montano dalla legge statale e regionale;

.....omissis

i) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere l'integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 39 del 30.04.2014, con la quale si è aderito alla proposta di modifica dello Statuto della Associazione strada del vino Nobile che diviene "Associazione strada del Vino Nobile e dei sapori della Valdichiana Senese" con il suggerimento da parte di questa Unione di non stravolgere le sue funzioni originali e di adeguarlo alle nuove finalità ;

Che con la suddetta deliberazione veniva disposto inoltre di portare in approvazione il Nuovo Statuto dell' Associazione;

Ritenuto , come già descritto nell'atto di indirizzo della Giunta n. 39 del 30.04.2014, confermare le motivazioni per le quali si ritiene opportuno, per questo Ente, aderire quale associato alla Strada del Vino Nobile e dei sapori della Valdichiana Senese, con l'obiettivo di intraprendere e imple-

mentare un percorso di promozione territoriale per tutta l'area Valdichiana, al fine di valorizzare le peculiarità del territorio di riferimento che riguardano l'ambiente, l'enogastronomia, la qualità della vita, le acque termali, il benessere, le emergenze storiche ed architettoniche, tutte caratteristiche sulle quali si può puntare per migliorare e sviluppare l'offerta turistica ed il benessere socio-economico dei territori;

Che questa amministrazione e i Comuni associati intendono pertanto mettere a sistema le attività promozionali del territorio della Valdichiana, sottolineando gli aspetti fondanti di un progetto turistico complessivo anche in seguito alla chiusura dell'APT Chianciano Terme Valdichiana e la recente soppressione delle Province, con la gestione delle competenze in materia di turismo esercitate direttamente dalla Regione Toscana e con l'obiettivo specifico di promuovere un "Brand Valdichiana";

Dato atto quindi che occorre coordinare i punti di interesse e i servizi turistici per la valorizzazione puntuale di aspetti peculiari elevandone la qualità della fruizione e valorizzando gli aspetti naturalistici, enogastronomici, storico-culturali, termali e dei servizi offerti al fine di trasmettere un senso di appartenenza ad un territorio;

che per sviluppare appieno il potenziale di sviluppo turistico ed economico di tutta l'area occorre fare sistema, non sporadicamente, ma mediante una serie di azioni concertate e continuative di promozione integrata e assistenza agli attori del sistema, sia pubblici che privati, locali ed esterni (es. tour operator, stampa ecc.);

che l'Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano, ora Associazione Strada del vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana senese, svolge a partire dal 1998 un'azione di promozione e assistenza alla commercializzazione turistica non solo per il territorio di Montepulciano, in cui ha la sede legale ed operativa, ma per l'intera area di competenza dell'Unione;

Visto in particolare l'art. 2 del nuovo Statuto della "Strada" – Scopi - che sono perfettamente in linea con gli obiettivi che questa Unione si prefigge e sono conformi alle finalità previste dallo Statuto di questa Amministrazione e aderenti alle politiche di area in materia di promozione, marketing territoriale e sviluppo del territorio ;

Visto lo Statuto dell'Associazione Strada del Vino Nobile e dei sapori della Valdichiana così come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Visti i pareri del Dirigente amministrativo e del Responsabile dell'area contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e 174/bis del Dlvo 267/2000;

Con votazione

PROPONE

- 1 – Di richiamare quanto descritto in premessa;
- 2 – di aderire in qualità di associato alla Associazione strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, approvando lo Statuto che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale sotto la lettera .A) ,
- 3 – di provvedere con successivo atto al versamento della contribuzione annuale stabilita per l'U-

nione dei Comuni in euro 5.000,00;

4 – di comunicare l'adozione del presente atto alla Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana senese e ai Comuni associati.

[x] si chiede di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.

Sarteano, 25-09-2014

**Il Responsabile
Stasi Giuseppe**



Studio Notarile
Dr. Maria Patrizia Bersotti
Viale Trieste n. 35 - 53048 Sinalunga (SI)
Tel. 0577/636129 - Fax 0577/630099
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STRADA DEL VINO NOBILE DI

MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE"

Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata

"Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della

Valdichiana Senese" sede legale e amministrativa in

Montepulciano (SI), Piazza Grande n.7, in forma abbreviata

"Strada".

L'Associazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e

all'estero, quando possono essere utili al raggiungimento

degli scopi sociali, sedi secondarie, filiali, succursali,

delegazioni, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi. Tale

competenza spetta al Consiglio di Amministrazione.

La durata della "Strada" è fissata al 31 dicembre 2050 e

prorogabile con delibera dell'Assemblea.

Articolo 2 - SCOPI

L'Associazione "Strada" è finalizzata allo svolgimento dei

compiti indicati dalla Legge 27 luglio 1999 n.268 e della

Legge Regionale n.45 del 5 agosto 2003 e successive modifiche

e integrazioni, anche con lo scopo di promuovere, in Italia e

all'estero, la conoscenza del territorio e dei prodotti

ambientali, agricoli e culturali dell'area della "Strada";

pertanto l'attività dell'Associazione è rivolta,

principalmente ad:

a) incentivare lo sviluppo economico;

b) valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole in

accordo con il Consorzio del Vino Nobile, le produzioni

agricole, le attività agroalimentari, la produzione di

specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia

ecocompatibile;

c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche,

culturali ed ambientali presenti sul territorio della Strada;

d) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità,

capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento

professionale;

e) compiere attività di studio, formative e di

aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e di

marketing, svolgere ricerche di mercato e svolgere programmi

di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale per il

perseguimento dello scopo associativo;

f) promuovere la "Strada" attraverso la realizzazione di

apposite azioni promozionali, come centri informazione,

azioni di commercializzazione di prodotti e servizi, attività

di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni, mostre,

convegni, workshop, seminari ed ogni altra manifestazione a

carattere scientifico, culturale, enogastronomico eccetera;

promuovere la "Strada" in ambito fieristico, in accordo con

il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per le

manifestazioni vitivinicole;

g) sviluppare l'accoglienza turistica anche in

collaborazione con la Regione Toscana, le Amministrazioni

Comunali e gli altri Enti ed Associazioni competenti in

materia, attraverso la promozione di "turismi";

h) sviluppare l'attività di accoglienza anche attraverso la

cura e l'eventuale gestione di beni culturali, ambientali e

di servizi;

i) produrre materiale promo-pubblicitario per la

valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e culturale

del territorio; progettare, divulgare e commercializzare

guide, libri, cartoline eccetera;

j) favorire l'acquisizione di clientela italiana ed estera,

mediante iniziative di intermediazione e gestione di sistemi

di informatizzazione, nei settori della tele-prenotazione,

della tele-informazione, dell'assistenza al turista, di

tecnologie innovative e di rete;

k) promuovere corsi di aggiornamento e di formazione;

l) gestire le attività relative alla intermediazione

turistica, compreso la conduzione di agenzia di viaggio e di

attività di Tour Operator;

m) gestire attività al fine del conseguimento degli scopi

statutari;

n) partecipare a società ed organismi finalizzati allo

sviluppo economico dell'area o comunque alla creazione e

qualificazione dei servizi turistici;

o) ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello

istituzionale per favorire il raggiungimento degli scopi

sociali;

p) rappresentare in giudizio gli interessi

dell'Associazione e dei singoli associati, qualora

convergenti, tutelandone il logo e il nome in ogni sede;

q) collaborare per l'espletamento delle attività con le

altre Associazioni delle "Strade del Vino", con gli Enti

Pubblici, con altre Associazioni e privati;

r) esercitare una azione di controllo sulla corrispondenza

agli standard qualitativi minimi previsti dalla normativa

vigente e mediante creazione di un marchio di area

territoriale che tenga conto di ulteriori standards;

s) richiedere in nome e per conto degli associati nuove

normative o modifiche delle leggi e dei regolamenti vigenti

in materia;

t) aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri Enti

costituiti o ad altri organismi che si propongono il

raggiungimento dei medesimi scopi, instaurando rapporti di

collaborazione.

u) dotarsi di un Regolamento interno;

v) ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di

qualsiasi natura e da soggetti privati.

Articolo 3 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

E' garantita alle seguenti categorie di soggetti fisici e

giuridici la possibilità di adesione all'Associazione, purché

nel rispetto degli standard di qualificazione richiesti dal

Regolamento di applicazione del presente statuto e in

conformità delle prescrizioni contenute nella Legge Regionale

n. 45 del 5 agosto 2003:

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

a) le aziende vitivinicole singole o associate che abbiano

terreni vitati in proprietà o in possesso, iscritte agli albi

dei vini: Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Rosso di

Montepulciano DOC; Vin Santo di Montepulciano DOC ed

eventuali altri vini VQPRD, prodotti nel Comune di

Montepulciano;

b) aziende agrituristiche;

c) produttori specializzati in produzioni tipiche e

tradizionali del territorio;

d) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti e del

territorio;

e) Enti locali, Camere di Commercio, Unione dei Comuni, e

altri Enti da costituirsi o in via di costituzione;

f) le enoteche, botteghe di vino e prodotti tipici;

g) imprese artigiane e commerciali con attività

strettamente attinenti con gli scopi della Strada;

h) gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti,

alimenti e bevande ubicate nel territorio di competenza della

"Strada".

i) le imprese turistico e/o ricettive o comunque operanti

in ambito turistico e le imprese operanti nel campo dei

servizi al turismo;

j) le associazioni e fondazioni operanti nel campo turistico, culturale, ambientale e sportivo;

k) le organizzazioni professionali agricole e le associazioni cooperative;

l) Centri culturali e di documentazione e i Musei presenti nel territorio della Strada.

Ove condividano gli scopi di cui al precedente articolo 2, possono inoltre aderire all'Associazione le Università, gli Istituti di Credito e tutti i soggetti aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali, purché nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 45 del 5 agosto 2003.

Presupposto imprescindibile per appartenere alla "Strada" è avere sede operativa nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese (Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni).

Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 4 - DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione all'Associazione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione, e deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e del relativo regolamento di applicazione,

nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla Associazione stessa.

La domanda deve contenere:

- nel caso di richiesta di adesione di un'impresa individuale o collettiva, gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

- nel caso di enti amministrati collegialmente, la delibera di adesione dell'organo di gestione con conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante dell'ente.

Sulla domanda di adesione, delibera discrezionalmente il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di applicazione del presente statuto; l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda dovrà essere adottata con decisione motivata e comunicato all'interessato. Qualora la domanda di adesione non venga accolta, l'interessato può ricorrere una sola volta al Collegio dei Probiviri.

L'ammissione alla "Strada" impegna il socio a tempo indeterminato a contribuire ordinariamente o straordinariamente agli scopi sociali.

Articolo 5 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale dell'Associazione corrisponde al territorio compreso nei Comuni di Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni.

Articolo 6 - MARCHIO DELLA STRADA

Il marchio della "Strada" raffigurerà iconograficamente e dal punto di vista del codice colore tutti gli asset territoriali rappresentanti e sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto marchio è di proprietà dell'Associazione, che lo tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l'abuso da parte di associati o estranei. L'uso del marchio da parte degli associati è soggetto ad autorizzazione scritta e successivo controllo da parte del Consiglio di Amministrazione, in esplicitazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell'Associazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione verificherà sia in sede di autorizzazione preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio da parte dell'associato, la rispondenza dell'uso del marchio agli scopi dell'associazione, agli standards qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente statuto, al decoro e al buon nome dell'Associazione stessa. L'autorizzazione all'uso del marchio può in ogni momento essere sospesa o revocata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, contro il quale l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini stabiliti dal regolamento di applicazione del presente statuto.

Articolo 7 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si impegnano a versare come contribuiti:

a) Una quota iniziale di ammissione uguale per tutti determinata dal Consiglio di Amministrazione per le aziende associate con esclusione dei produttori d'uva la quale s'intende simbolica determinata dal Consiglio di Amministrazione;

b) Una quota di contribuzione annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione diversificata per:

- aziende con esclusione dei produttori d'uva la quale s'intende simbolica determinata dal Consiglio di Amministrazione;

- Comuni, Enti pubblici, Camere di Commercio, Istituti di Credito;

- associazioni e fondazioni operanti nel campo culturale, ambientale, sportive e della promozione turistica.

c) Un eventuale contributo straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell'Assemblea. Non saranno tenuti al versamento del contributo straordinario gli associati che, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione istitutiva del contributo medesimo, notifichino il loro recesso dall'Associazione.

Gli associati inoltre si impegnano a versare una somma percentuale proporzionale ai servizi che ricevono dalla

Strada. Gli associati si impegnano altresì a cedere gratuitamente prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali, nell'ammontare minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - NORMATIVA REGOLAMENTARE

La partecipazione alla Strada da parte delle aziende associate è subordinata, oltre che all'osservanza alla disposizione di legge, al rispetto della disciplina contenuta nel regolamento interno che verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo:

a) di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive dell'Associazione, nonché di versare i contributi di cui all'articolo 7.

b) di comunicare entro 30 (trenta) giorni all'Associazione qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell'attività aziendale;

c) di consentire all'Associazione di compiere, per mezzo dei suoi organi, verifiche di rispondenza circa l'utilizzo del marchio;

d) di consentire l'accesso all'Associazione e al personale incaricato in ogni locale aziendale per tutti i controlli previsti dal presente statuto e dal regolamento interno necessari all'attuazione degli scopi sociali fornendo al

riguardo ogni informazione utile.

L'impegno associativo dura un esercizio sociale, ed è tacitamente rinnovato, per un ulteriore periodo di un esercizio sociale, se l'associato non recede dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o pec ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso, purché sia effettuata almeno tre mesi prima.

Articolo 10 SCIoglimento DEL SINGOLO RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si scioglie per le seguenti cause:

a) Recesso, da comunicare al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o pec che produrrà i suoi effetti al termine dell'esercizio;

b) Cessazione dell'attività o comunque venir meno dei requisiti per l'ammissione all'associazione; essa ha effetto immediato;

c) Esclusione, motivata da morosità nel versamento delle quote meglio disciplinata dall' Articolo 12, frode ai danni dell'Associazione, abuso del marchio dell'Associazione, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli, gravi inadempienze alle norme regolamentari, o fallimento dell'impresa associata.

d) Per decesso (socio individuale o scioglimento di

società).

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11 - SUBENTRO

In deroga all'articolo 2610 del Codice Civile, in caso di trasferimento dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede potrà subentrare nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa previa richiesta scritta dell'erede o dell'avente causa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal socio uscente o deceduto.

A tal fine l'erede e/o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro 6 mesi dalla data di trasferimento della titolarità dell'azienda.

L'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

Articolo 12 - SANZIONI

L'Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, violi le disposizioni del presente statuto o del relativo regolamento, o comunque

provochi con il proprio comportamento danno agli interessi

dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni in

relazione alla gravità del comportamento adottato:

a) richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri

dell'associato, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà

trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità;

b) sospensione per tutto l'esercizio in corso di ogni e

qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;

c) sanzione pecuniaria da definirsi a cura del Consiglio di

Amministrazione a seconda della gravità della mancanza;

d) esclusione dall'Associazione, nei casi di cui al precedente

articolo 10 o per altri gravi motivi individuati dal

Consiglio di Amministrazione. Il ritardo nel pagamento dei

contributi associativi determina l'applicazione di un

interesse di mora pari all'interesse legale in vigore, a

decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del

pagamento dei contributi medesimi. L'esclusione obbliga il

socio al pagamento delle quote pregresse fino al 31 dicembre

dell'esercizio precedente alla notifica di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione che adotti un provvedimento

sanzionatorio deve comunicare all'interessato la sanzione

stabilita, mediante lettera raccomandata o pec nella quale

sia altresì contestato all'interessato, in modo preciso e

dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione

stessa.

Contro il provvedimento allo stesso Consiglio di

Amministrazione, l'interessato può presentare reclamo o

scritti difensivi e richiesta di essere udito, fornendo le

proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli

eventuali documenti e prove a proprio discarico.

In caso di reclamo il Consiglio di Amministrazione è tenuto,

entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso ed udito il parere

del Collegio dei Probiviri, a confermare, modificare o

annullare il provvedimento. Il reclamo da parte

dell'associato non sospende l'efficacia del provvedimento

sanzionatorio fino all'eventuale modifica o annullamento del

provvedimento stesso da parte del Consiglio di

Amministrazione

E' fatta comunque salva, per l'associato che abbia subito un

provvedimento sanzionatorio, la possibilità di ricorrere al

Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla

comunicazione.

Articolo 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione "Strada":

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione (Consiglio di

Amministrazione);

- il Presidente e i vice-presidenti;

- l'ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e da due

consiglieri nominati dallo stesso;

- il Collegio dei Revisori Contabili;

- il Collegio dei Probiviri;

Per l'assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione dei problemi specifici il Presidente e l'Ufficio di Presidenza possono istituire Commissioni permanenti o Commissioni a tempo determinato, composte da soli associati, da soli esperti esterni, ovvero a composizione mista. Le commissioni dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla loro istituzione. Nel caso in cui lo sviluppo dell'attività dell'Associazione lo renda necessario, potrà essere nominato, dal Consiglio di Amministrazione, un Direttore.

Articolo 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli associati, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi, è organo deliberante dell'Associazione, e rappresenta ed impegna la totalità degli associati. Ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero ente pubblico o soggetto privato, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

Resta peraltro fermo che gli Enti Locali e le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura aderenti alla Strada non sono in alcun modo vincolati o impegnati dalle

deliberazioni dell'Assemblea se non nella loro qualità di associati, conservando assoluta libertà decisionale ed operativa relativamente a qualsiasi eventuale loro coinvolgimento, in qualità di enti pubblici, nelle vicende riguardanti l'Associazione e nei rapporti con essa.

Articolo 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. Egli sceglie tra i presenti due scrutatori, designa il segretario dell'assemblea, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno già noto e regola le modalità della votazione.

Articolo 16 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato purché lo fornisca di delega scritta ed apposta in calce all'avviso di convocazione.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. Per le cantine cooperative, il presidente o i delegati della cooperativa possono rappresentare gli associati viticoltori fino ad un massimo di venticinque deleghe.

Articolo 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda con domanda scritta al Presidente almeno un terzo

dei Soci. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta salvo che non si tratti di richiesta illegittima, pretestuosa o meramente dilatoria, o comunque idonea ad arrecare pregiudizio all'Associazione.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono effettuate mediante invito scritto del Presidente, che deve pervenire a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, anche per posta telematica; l'invito dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno delle materie da trattare.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea designa a maggioranza il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione ed eventualmente 2 (due) scrutatori.

Il verbale dovrà elencare gli associati presenti in proprio e quelli presenti per delega, nonché il numero di voti spettante a ciascun intervenuto in conseguenza delle eventuali deleghe.

Il registro in cui sono trascritti i verbali delle deliberazioni assembleari resta depositato presso la sede dell'Associazione in modo che ciascun associato possa prenderne visione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; qualora anche

questo manchi o sia impedito, l'Assemblea è presieduta dal
soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea
ordinaria:

1. La discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi, sottoposti al suo esame dal Consiglio di
Amministrazione unitamente alla relazione illustrativa dello
stesso Consiglio di Amministrazione ed alla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti;

2. La nomina, mediante elezioni, del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Proviviri; le deliberazioni di nomina alle
cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto, salvo che
l'assemblea non decida all'unanimità di provvedervi
diversamente;

3. **In sede ordinaria** l'assemblea è validamente costituita,
in prima convocazione, se il numero degli intervenuti
rappresenta la maggioranza degli associati, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei
presenti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea
straordinaria:

a) le delibere di modifica dello Statuto;

b) la delibera di scioglimento anticipato dell'Associazione;

In sede straordinaria l'assemblea è validamente costituita se

il numero degli intervenuti rappresenta almeno la metà degli

associati in prima convocazione, ed almeno un quarto degli

associati in seconda convocazione. Le deliberazioni sono

adottate con il voto favorevole della metà più uno degli

intervenuti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve

essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti

degli associati.

Articolo 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un consiglio di

amministrazione composto da quindici membri, quanto più

rappresentativi dei soci, tenuto conto delle loro attività,

con numero determinato all'atto della nomina e nel rispetto

della composizione di cui ai seguenti due commi.

I componenti del Consiglio sono così ripartiti:

- n. 1 (uno) seggio è riservato di diritto al Sindaco del

Comune di Montepulciano, o suo delegato;

- n. 1 (uno) seggio è riservato di diritto al Presidente del

Consorzio del vino Nobile o suo delegato;

- n. 4 (quattro) seggi spettano alle aziende vitivinicole

aderenti al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano di cui

due riservati alla cooperazione;

- n. 5 (cinque) seggi spettano alle altre categorie così

ripartire:

a) aziende di somministrazione di alimenti e bevande ex pubblici esercizi;

b) aziende di produzione e commercio di prodotti tipici e di artigianato;

c) attività agrituristiche;

d) alberghi e consorzi turistici;

f) imprese turistiche non rientranti in altre categorie

- n. 1 (uno) seggio spettante al termalismo

- n. 3 (tre) seggi spettano ai delegati dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese individuati dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno il suo Presidente.

Il Consiglio può avvalersi di collaborazioni esterne. Il presidente o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Strada.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno e riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne viene richiesto per iscritto da almeno 3 (tre) consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti, almeno ogni 4 (quattro) mesi.

La convocazione, da inviare mediante avviso a domicilio, e-mail o fax, dovrà pervenire ai consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. La riunione

sarà validamente costituita, pur in mancanza di preventiva convocazione, qualora vi intervengano tutti i consiglieri in carica.

Nel Consiglio ogni membro ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Prima dell'inizio dei lavori, il Consiglio designa il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, scegliendolo tra i propri membri, tra gli associati non Consiglieri ovvero tra il personale esterno. Le deliberazioni del consiglio saranno registrate in apposito libro verbali, ogni verbale sarà firmato dal segretario e dal Presidente.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza.

Qualora nel corso del mandato per motivazioni diverse vengano a mancare uno o più amministratori, saranno sostituiti per cooptazione dai primi dei non eletti alle varie categorie.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il consiglio fa luogo alla sua cooptazione nel rispetto dei criteri di composizione innanzi previsti; il consigliere così eletto dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio. L'Assemblea, nella prima riunione

successiva alla nomina, potrà confermare o sostituire il

nuovo Consigliere, che scadrà insieme con quelli in carica

all'atto della sua nomina;

Dalla nomina a Consigliere non deriva alcun compenso, salvo

il diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per

conto dell'associazione in ragione del proprio ufficio.

Il Presidente ed i Consiglieri sono in eguale misura

responsabili dell'andamento generale dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere

tenute anche mediante audio conferenza, teleconferenza o

altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che

vengono garantiti: la individuazione del luogo di riunione

ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario

della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla

riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel

dibattito sugli argomenti all'o.d.g. , nonché di visionare o

ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate

anche mediante consultazione scritta o consenso scritto,

salvo preventiva opposizione da parte di uno o più

amministratori.

Articolo 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione

dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri più ampi

di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le

attribuzioni riservate dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente e i Vice-Presidenti;
- deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- approfondire e coordinare le proposte e i problemi che interessano l'Associazione e gli associati e sottoporli all'Assemblea;
- dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente ed attuare tutto quanto ritenga utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il regolamento di applicazione dello statuto;
- determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto al precedente articolo 7;
- approvare l'organico, il regolamento ed assunzione e licenziamenti del personale; procedere alla eventuale nomina e/o al licenziamento del Direttore;
- ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dal Presidente;
- deliberare in ordine alle domande di ammissione

all'associazione, in conformità a quanto innanzi previsto;

- designare i soggetti che rappresentino l'Associazione in altre associazioni, enti o organizzazioni, ovvero in qualsiasi occasione in cui si renda necessario o opportuno rappresentare l'Associazione medesima;

- deliberare gli accordi o i protocolli d'intesa con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione;

- nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno un Direttore;

- nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più Commissioni;

- adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalità di cui al precedente articolo 12;

- autorizzare, controllare, sospendere o revocare l'uso del marchio da parte degli associati.

Articolo 20 - IL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

Il Presidente e i Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno durante la prima riunione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale; ne cura l'andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'attuazione delle relative delibere; cura l'esame e la

risoluzione delle questioni interne degli uffici e del personale, di concerto con il Direttore, ove nominato;

I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso.

Articolo 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui uno presidente, nominati dall'assemblea tra gli associati o tra esperti esterni. Non possono essere revisori dei conti i rappresentanti delle aziende che hanno già eletto un proprio membro nel consiglio di amministrazione. Il collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. I componenti del collegio saranno informati delle riunioni del Consiglio e possono partecipare ad esse senza diritto di voto.

Qualora per motivi diversi si debba procedere alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti si procederà come previsto dall'articolo 18 del presente statuto, fermo restando che il Collegio dei revisori dei conti non potrà restare in sotto-numero e, quindi, in caso di esaurimento dei non eletti verrà cooptato un membro esterno.

Articolo 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno presidente e determineranno la procedura dei loro lavori in armonia con la legislazione vigente e il presente

statuto. Al collegio possono rivolgersi gli associati per

ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con

l'Associazione o per appellarsi alle decisioni del Consiglio.

Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di

rielezione.

Articolo 23 - IL BILANCIO

L'esercizio associativo ha durata dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve

essere compilato il Bilancio consuntivo da sottoporre

all'assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio

di Amministrazione e del collegio dei Revisori dei Conti. Il

Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il bilancio

consuntivo al collegio dei revisori almeno 20 (venti) giorni

prima della data fissata per l'Assemblea.

All'inizio di ogni esercizio deve essere compilato il

bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea ordinaria.

I bilanci devono restare depositati presso la sede

dell'associazione nei quindici gironi che precedono

l'assemblea convocata per la loro approvazione, a

disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse

alla loro lettura. L'assemblea ordinaria per l'approvazione

dei bilanci avrà luogo entro il 30 aprile di ogni anno.

In caso di residuo attivo lo stesso sarà riportato a nuovo

nell'esercizio successivo.

Articolo 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora venga deciso lo scioglimento dell'associazione,

l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i

poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed

operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed

il compenso ai liquidatori.

Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con

finalità analoghe ovvero ad enti di pubblica utilità salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI FINALI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le

disposizioni di legge, in particolare della Legge 69/96 e

successive modificazioni.

